

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2625 con il seguente titolo: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù». Assorbimento dei disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 22 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3
BONFIETTI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione	2, 5
BOSI (CCD-CDL)	21
CARUSO Antonino (AN)	11
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	9
LO CURZIO (PPI)	7, 23
SALVATO (Rifond. Com. -Progr.)	3, 16
SCOPELLITI (Forza Italia)	18, 22, 23

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2625 con il seguente titolo: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Abbrorbimento dei disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 4 giugno 1998.

Prima di passare all'esame della proposta di coordinamento presentata dalla relatrice, avverte che da parte della relatrice stessa è stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

14.0.1

LA RELATRICE

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, con l'emendamento 14.0.1 intendo proporre che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SALVATO. Signora Presidente, pur rendendomi conto del valore simbolico, di propaganda e non certo sostanziale, dell'emendamento 14.0.1 ritengo che nulla osti alla sua approvazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo perfettamente con quanto affermato dalla senatrice Salvato. L'unica interpretazione possibile di questo articolo è un'interpretazione simbolica. Non essendo per principio contrario ai simboli non sono contrario neppure a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

PRESIDENTE. Nel corso della precedente seduta è terminata l'approvazione degli articoli del disegno di legge ed in quella occasione è stata accertata l'esigenza di un coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Prego la relatrice di illustrare la seguente proposta di modifica al testo approvato dalla Commissione:

Art. 1.

Sostituire le parole: «Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia» *con le altre:* «Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».

Inserire dopo le parole: «Conferenza mondiale di Stoccolma» *le altre:* «adottata il 31 agosto 1996».

Art. 2.

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600bis del codice penale, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minore».

Sostituire le parole: «600-quinquies» *con le altre:* «600-quater».

Al comma 2), nell'articolo 25-bis richiamato, inserire la seguente rubrica: «Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale».

Art. 5.

All'alinea sostituire le parole: «600-quinquies», con le altre: «600-quater».

Al capoverso sostituire le parole: «600-sexies» e «600-quinquies» rispettivamente con le seguenti: «600-quinquies e 600-quater».

Art. 6.

Inserire la seguente rubrica: «(Ignoranza dell'età della persona offesa)».

Al comma 1), premettere il seguente alinea. «Dopo l'articolo 600-quinquies del Codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-sexies - Ignoranza dell'età della persona offesa"».

Art. 8.

Sostituire le parole: «600-quinquies» con le altre: «600-quater».

All'articolo 734-bis del codice penale inserire le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater» prima delle parole: «609-bis».

Art. 10.

Dopo la parola: «comminata» inserire le altre: «pena della».

Art. 11.

Sostituire le parole: «600-quinquies» con le altre: «600-quater».

Art. 13.

Al comma 1) sostituire le parole: «600-sexies» con le altre: «600-quinquies».

Ai commi 2), 3), 4), 5), 7) e 8) sostituire le parole: «600-quinquies» con le seguenti: «600-quater».

Al comma 6), preporre il seguente alinea: «All'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: '4-bis...'».

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'applicazione della presente legge come stabilita», con le seguenti: «dalla data di cui».

Art. 17.

Al comma 2), sopprimere le parole: «e 600-quinquies» e conseguentemente le parole «e 5».

Al comma 2), dopo la parola: «tesoro» inserire le seguenti: «, del Bilancio e della Programmazione economica».

Al comma 4), sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Trasferire dal comma 5) in un comma aggiuntivo dopo il comma 6) il seguente periodo: «Nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno,» con la seguente premessa: «L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti».

Coord. 1

LA RELATRICE

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, la proposta di coordinamento riferita all'articolo 1 è tesa a sostituire le parole: «Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia» con le altre: «Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176», in quanto ritengo che sia una formulazione più corretta.

Sempre per quanto concerne l'articolo 1 suggerisco di inserire dopo le parole: «Conferenza mondiale di Stoccolma» le altre: «adottata il 31 agosto 1996».

In merito all'articolo 2 propongo di sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-*bis* del codice penale con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile». Inoltre, al terzo capoverso dell'arti-

colo 2, il suggerimento è quello di sostituire alle parole: «600-*quinqüies*» le altre: «600-*quater*».

Al comma 2 dell'articolo 2, laddove viene richiamato l'articolo 25-*bis* propongo di inserire la seguente rubrica: «Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale».

Per quanto concerne l'articolo 5 ritengo opportuno sostituire all'alinea le parole: «600-*quinqüies*» con le altre: «600-*quater*».

Ulteriore modifica è quella finalizzata alla sostituzione, al capoverso, delle parole «600-*sexies* e 600-*quinqüies*» rispettivamente con le seguenti: «600-*quinqüies* e 600-*quater*».

In riferimento all'articolo 6, ho ravvisato la necessità di inserire un titolo e la rubrica proposta è la seguente: «(Ignoranza dell'età della persona offesa)». Per quanto concerne il comma 1 del medesimo articolo mi sembrerebbe corretto premettere il seguente alinea: «Dopo l'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: «Articolo 600-*sexies*. Ignoranza dell'età della persona offesa».

All'articolo 8 ripropone la sostituzione delle parole: «600-*quinqüies*» con le altre: «600-*quater*». Inoltre, a me parrebbe più logico modificare il testo in modo che questo articolo venga premesso all'articolo 600-*bis*; pertanto la proposta è la seguente: «All'articolo 734-*bis* del codice penale inserire le parole: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*» prima delle parole: «609-*bis*».

In merito all'articolo 10, anche in base a quanto era stato evidenziato nel corso del dibattito, suggerisco di inserire dopo la parola: «Comminata» le altre: «pena della».

Anche in riferimento all'articolo 11 la proposta di modifica è quella volta a sostituire nell'ultima riga le parole: «600-*quinqüies*» con le altre: «600-*quater*».

All'articolo 13, comma 1, ci si propone di sostituire le parole: «600-*sexies*» con le altre: «600-*quinqüies*»; mentre per quanto concerne i successivi commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8 alle parole: «600-*quinqüies*» dovrebbero essere sostituite le seguenti: «600-*quater*».

Al comma 6 dello stesso articolo ritengo opportuno preporre il seguente alinea: «All'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*...». Conseguentemente al comma 8, alla parola: «4-*bis*» dovrà essere sostituita la seguente: «4-*ter*».

Per quanto concerne l'articolo 16 la modifica suggerita al comma 1 è quella di sostituire le parole: «Dall'applicazione della presente legge come stabilita», con le seguenti: «Dalla data di cui».

Al comma 2 dell'articolo 17, si propone di sopprimere le parole: «e 600-*quinqüies*» e conseguentemente quelle: «e 5».

Sempre allo stesso articolo, al comma 2, propongo di inserire dopo la parola: «tesoro» le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica» in quanto si tratta della dizione completa.

Per quanto concerne il comma 4, viene proposta una riscrittura formulata dalla Commissione bilancio certamente più corretta nelle date,

che fa giustamente riferimento al triennio 1998-2000 e la dizione suggerita è la seguente: «Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Proponevo inoltre di terminare il comma 5, con le parole: «unità specializzata di polizia giudiziaria» trasferendo dopo il comma 6 il periodo: «nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno», con la seguente premessa: «L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti».

Metto ai voti la proposta di coordinamento.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale del testo coordinato del disegno di legge n. 2625.

LO CURZIO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, come già accennato dalla relatrice Bonfietti credo che questa iniziativa costituisca un primato per il nostro paese in quanto per la prima volta sono state fissate norme di tutela dei minori, dei bambini (quindi dei nostri figli), da ogni forma illecita e immorale di sfruttamento sessuale a salvaguardia della loro crescita psicologica e spirituale, oltre che fisica.

Uno dei motivi fondamentali per cui il disegno di legge n. 2625, che questa Commissione si appresta ad approvare, rappresenta un notevole contributo nella lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento minorile è che esso viene a colmare una serie di lacune della legislazione penale in questa materia.

Il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori non colpisce soltanto fasce sottosviluppate della nostra società e non può lasciare indifferenti coloro che possono e debbono fare qualcosa per arginare questa piaga e per tutelare i minori da ogni tipo di aggressione.

Ritengo che nell'ampia discussione svoltasi nel corso di queste settimane siano emersi il significato politico e il contenuto morale di tale provvedimento. Con la nuova legge sono stati individuati e colpiti non solo lo sfruttamento della prostituzione dei minori ma anche la pornografia e il turismo sessuale, diffusisi ultimamente per via telematica. Accanto alle nuove fattispecie criminose sono stati previsti inasprimenti delle pene laddove i reati siano perpetrati nei confronti di minori di anni 14 o siano commessi da coloro che dovrebbero proteggere il minore più di chiunque

altro, vale a dire i genitori, i fratelli e coloro che esercitano funzioni di tutela nei loro confronti.

All'inizio del nostro dibattito vi furono interventi sull'importanza del ruolo svolto dagli ambienti sociali. Vi sono persone che, come me, credono ancora nei valori espressi dagli organismi parrocchiali, dagli istituti di formazione, dalle associazioni del volontariato di ispirazione cattolica. In tal senso sono state previste, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, sia attività finalizzate alla prevenzione e alla tutela dei minori per evitare che diventino preda di individui senza scrupoli, sia attività volte al reinserimento di quei soggetti che abbiano subito la violenza e gli abusi di tali criminali e dei loro altrettanto colpevoli clienti.

Con questa legge che certamente dovrà essere accompagnata da altri interventi normativi volti a sensibilizzare le famiglie, la scuola, gli ambienti parrocchiali, sociali e culturali si additano all'attenzione della società manifestazioni aberranti che vanno combattute soprattutto facendo crescere la coscienza morale ed erigendo nel costume collettivo una barriera attorno ai bambini e agli adolescenti.

Per queste ragioni il Partito Popolare Italiano esprime la propria convinta adesione alla legge in esame che, se coerentemente applicata, potrà costituire una svolta epocale sulla strada della tutela dell'infanzia contro quelli che, giustamente, sono stati definiti crimini contro l'umanità.

Ed è per questo che poc'anzi facevo riferimento all'ultima dichiarazione resa dalla relatrice Bonfietti in merito al fatto che tale iniziativa costituisce un primato per il nostro paese. Anche al Governo e in particolare al sottosegretario Ayala, che ha assistito al dibattito più frequentemente, sottolineo che tale provvedimento costituisce per l'Italia un primato contro iniziative, metodi e forme illecite ed immorali per lo sfruttamento dei bambini. In Europa e nel mondo ciò non può che essere inteso come un segno di grande civiltà e di democrazia. Sottolineo, anche per definire i valori della democrazia nel nostro paese, che questo non è un elemento di carattere formale (che per altri potrebbe essere oggetto di scudo e di usbergo sotto il profilo partitico), ma inerisce ad un ordinamento civile, per cui tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, vanno verso il bene comune, che comincia con l'inizio dell'uomo; salvare fin dalla sua infanzia, quindi, è un segno di grande civiltà.

Voglio concludere il mio intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, affermando un principio non morale, ma sociale, che tutti noi sentiamo. Abbiamo una diversa provenienza culturale, politica e sociale, ma tutti sappiamo che un paese non si salva con le leggi e i decreti, ma con l'impegno nell'educazione e nella formazione, che deve partire dalle basi essenziali, là dove cresce il fanciullo e tutti noi siamo cresciuti: la famiglia, la scuola e i circoli sociali, culturali o parrocchiali.

Ritengo che il disegno di legge che oggi stiamo approvando, a chiarificazione e ad ultimazione di quanto espresso dalla Camera dei deputati, rappresenti un segno di grande civiltà, che non nobilita solo l'attuale Go-

verno, ma il Parlamento e tutta l'Italia in nome della libertà della democrazia e dei valori culturali per i minori.

FASSONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul provvedimento in esame. È una decisione convinta, ma nello stesso tempo porta con sé un certa dose di insoddisfazione (peraltro, credo non solo mia), non perché questo sia un provvedimento mediocre – ogni legge è perfettibile ed è lontana da quello che ciascuno vorrebbe, visto che rappresenta soltanto uno dei modi per affrontare un problema – ma perché per necessità, per intrinseca essenza, esso appare obiettivamente impari rispetto all'oggetto che intende affrontare, che alberga nel fondo delle nostre inquietudini piuttosto che nel tessuto normativo: il problema dell'abuso sessuale sui minori. L'oggetto reale, dichiarato ed effettivo di questo disegno di legge è lo sfruttamento di tale inclinazione perversa, ma nel profondo della nostra sensibilità in primo luogo rimangono la patologia e il male oscuro, cui ho fatto riferimento poc'anzi, e per questo motivo tale provvedimento è lontano dai nostri desideri.

«Pedofilia» è un termine dall'etimologia bellissima, ma se questa parola ci richiama all'amore dei bambini, la prassi comporta perversione e violenza sui bambini. Noi affrontiamo questo tema con un'inquietudine che è rimasta un po' nell'ombra: è il desiderio di ottenere una risposta decisa ad una domanda espressa con forza. L'inquietudine aleggia sempre quando si interviene reattivamente su un fenomeno, cioè sulle zone grigie, che speriamo non siano troppo «coinvolte» dalla futura applicazione di tale provvedimento. Intendo evidenziare che pedofilia può anche rappresentare una zona di confine in cui certi gesti sono mescolati, intrecciati e confusi con la tenerezza, la cura e l'amore per i bambini; quindi, sarà sempre difficile stabilire dove finisce un gesto di accoglienza e dove inizia un gesto di trasgressione.

Questa inquietudine, però, riguarderà soprattutto gli applicatori e gli operatori della legge. A noi si è presentata – forse così doveva essere – l'inquietudine nascente della violenza del fenomeno e dello sfruttamento che utilizza questa stessa violenza per fini economici, rappresentato (come è stato efficacemente descritto) dall'incontro tra i desideri elementari dei bambini e il desiderio «attrezzato» dell'adulto, dal modo in cui la sessualità non veicola amore ma violenza, la quale prima dei gesti, degli ammiccamenti e dei sorrisi già esiste nella differenza di potere e di sapere, dove l'unica sessualità che circola è quella esercitata dall'adulto sul bambino. Infatti, il fanciullo non può scegliere all'interno del mondo sessuale e la sua coscienza non è ancora integrata.

Ho scelto di intervenire nei fatti con uno sguardo non giuridico, non normativo, sebbene per un giurista la naturale inclinazione sia quella della attenzione alla norma.

In conclusione, anche se devo ribadire la mia – e credo non solo mia – parziale insoddisfazione per questo disegno di legge esso, ciononostante, era ed è tuttora necessario. Al gioco diseguale nel rapporto sessuale tra

adulto e bambino noi, come istituzione parlamentare, abbiamo già fornito una risposta due anni or sono con la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, che concerne anche la violenza sui minori; il disegno di legge oggi in esame si limita a completare quel lavoro, colpendo non più il vizio diretto, ma lo sfruttamento economico dello stesso, cioè quell'alone in cui il denaro entra a sporcare per la seconda volta ciò che la violenza ha già offeso per la prima volta.

Si tratta, pertanto, di una legge necessaria, che però ha il limite costituito dal fatto che essa è essenzialmente penale, anche se forse non poteva essere diversamente. Tale provvedimento rafforza le sanzioni previste nella legge n. 75 del 1958 e crea alcune fattispecie incriminatrici, come la produzione e il commercio del materiale fotografico, il turismo sessuale e quella inusitata ma non inopportuna figura sintetizzata nella parola «cliente» della prostituta minorile o di colei che esercita la prostituzione in tenera età. Ciò è stato fatto in osservanza ad un preciso impegno che proviene dalla Conferenza mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996, in base al quale gli Stati devono criminalizzare lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, così come qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale dei minori, condannando e punendo tutti coloro che in esso sono coinvolti, sia locali che stranieri.

Questo obbligo ci rasserena di fronte ad una norma sul delitto commesso all'estero, che ha prodotto giustificate discussioni, e che vuole garantire l'incolumità dei bambini, vittime di questo traffico.

Il provvedimento in esame aveva ed ha una motivazione di rango internazionale, oltre che etica. Accanto alla componente strettamente penalistica, abbiamo cercato di introdurre interventi di sostegno, sia pure limitati: ad esempio, nel preambolo di cui all'articolo 1 è stato affermato (sulla scorta di un'altra proposta emendativa) che «la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia». Si può trattare di una norma-manifesto o di un vero impegno: noi ci auguriamo che abbia questo secondo valore. Il nostro impegno è dimostrato anche dal comma 2 dell'articolo 2, dove abbiamo previsto un intreccio di segnalazioni volte a mobilitare organismi allorché emerga l'esistenza di tale fenomeno di sfruttamento, e anche con l'individuazione di talune forme di tutela nel processo e la costituzione di unità investigative speciali.

Tuttavia, anche se qualcosa è stato fatto, permangono alcuni motivi di insoddisfazione pure sul piano strettamente tecnico. A mio avviso è stato inopportuno non aver mostrato il coraggio di affrontare il problema della definizione di pornografia, affidandone l'individuazione totalmente alla giurisprudenza; confidiamo pertanto nella prudenza e nell'oculatazza di quest'ultima.

A mio parere è stato un errore tecnico quello di non definire con maggior chiarezza la nozione di sfruttamento, costruendo una consumazione anticipata del reato: la formula «sfrutta al fine di... realizzare materiale pornografico...» colloca la consumazione del reato a monte della rea-

lizzazione, e perciò in territori difficilmente individuabili. È sperabile quindi che la giurisprudenza faccia buon uso della norma e che non si creino problemi interpretativi.

Un altro motivo d'insoddisfazione – sempre di ordine tecnico – è stata l'estrema difficoltà di distinguere, in ciascuna norma, le situazioni riguardanti il bambino da quelle relative all'adolescente, anche se ciò è oggettivamente scusabile per la reale complessità tecnica di tale distinzione.

Soprattutto rimane sullo sfondo la sensazione di non aver saputo o potuto affrontare il «male oscuro» che c'è dietro lo scenario della materia che intendiamo affrontare normativamente.

Tuttavia, a mio e nostro giudizio, il provvedimento in esame rimane non solo necessario, ma utile. Infatti, ogni volta che interviene una legge penale, accanto all'aspetto formalmente sanzionatorio ed opinabile della sua effettiva utilità, si affianca sostanzialmente la proclamazione di un valore, o meglio ancora di un disvalore, e ciò ha senso. È altamente probabile, o quantomeno auspicabile che questa legge risvegli delle sensibilità nei confronti non solo di questo tipo di sfruttamento dei minori, ma di tutte le forme di sfruttamento di questi soggetti, ivi compreso il lavoro minorile che rappresenta una piaga di proporzioni colossali.

È auspicabile che la norma in esame aumenti la sensibilità e l'attenzione anche sul perché di questo stravolgimento della sessualità maschile, di questo malessere profondo che ha radici in un mutato rapporto uomo-donna, che non abbiamo il coraggio di guardare nel profondo e che si manifesta in tante forme, una delle quali è per l'appunto questa degenerazione sessuale.

Quella al nostro esame è una legge che rappresenta solo un punto di equilibrio precario su come una comunità intenda affrontare un problema, il resto è affidato alla maturazione di tutti e di ciascuno.

Ritengo pertanto che, pur nei suoi limiti, il presente disegno di legge meriti approvazione.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il momento della dichiarazione di voto finale è quello in cui occorre trarre i saldi di bilancio di quello che è stato il comune lavoro sia nel corso della discussione preliminare, sia nella successiva disamina degli emendamenti, da molti di noi proposti, al testo pervenuto dalla Camera dei deputati e scelto come naturale base di partenza.

Non ho da riservare, dico subito, incondizionato apprezzamento all'ipotesi di legge che ci apprestiamo a licenziare, nuovamente inviandola all'esame e all'approvazione dell'altra Camera.

Penso, fra l'altro, che i tempi – tutto sommato ristretti – entro cui viene esaurito il compito assegnatoci non possano suonare a piena giustificazione della Commissione. Non sfugge, infatti, ai precisi obblighi della stessa anche l'onere, in via preliminare, di organizzare e pianificare il proprio lavoro, soprattutto sotto il profilo metodologico.

Credo che siano stati compiuti due errori. Il primo, di carattere radicale, è stato quello di trasferire l'esame della materia dalla competenza della Commissione giustizia a quella di questa Commissione, non già per ragioni di competenza di quanti si sono impegnati nel lavoro svolto (credo che nessuno di noi possa essere riconosciuta grande attenzione, prudenza e sensibilità nell'esame delle questioni), ma perchè questa Commissione ha necessariamente scontato una sorta di residualità di operato nell'economia generale dei lavori del Senato, con tutto quanto ne consegue e ne è conseguito.

È del tutto incongrua la motivazione a suo tempo apposta a tale decisione, cioè quella della necessità di fare presto, coordinatamente con i presunti pressanti impegni cui era chiamata la Commissione giustizia. Direi anzi, al proposito, che è paradossale – in qualche maniera tipico e caratterizzante del nostro Paese – il confronto tra tale segnalata difficoltà e l'aver stabilito all'articolo 1 del testo – come pure doveva farsi – che la tutela dei fanciulli: «È obiettivo primario perseguito dall'Italia».

Ricordo che in contemporaneità con i lavori qui svolti la Commissione giustizia ha avuto modo, fra l'altro, di assegnarsi e di risolvere l'appassionante tema della riforma dell'articolo 41 del codice penale (in pratica che cosa capita a chi tenta all'integrità, all'indipendenza e all'unità dello Stato) materia certamente meritevole di rivisitazione e di attualizzazione, come del resto tante altre, ma mi piace credere non certamente prioritaria, o più prioritaria, di quella riguardante la tutela dei minori anche sul fronte dell'abuso sessuale; non fosse altro che per il fatto di riguardare non più di una quindicina di aspiranti colpevoli, mentre tutti noi sappiamo quanto sia vasto e crescente il fenomeno che ci siamo proposti di affrontare.

Il secondo errore è consistito nella scelta della sede deliberante fin dall'inizio, anche qui dettata dall'impropria fretta di operare, per la stampa e per l'opinione pubblica che dalla stessa si alimenta, piuttosto che per il perseguimento di scelte opportunamente ragionate e calibrate nell'interesse esclusivo del patrimonio morale, sociale e culturale che si intende proteggere. Corretta e più saggia soluzione, che con il senno di poi credo che ciascuno possa condividere, sarebbe stata quella di stabilire che in sede referente o, se preferite, in sede di comitato ristretto, si procedesse all'elaborazione di un testo parafinitivo attraverso il contributo dei numerosi emendamenti da tutti presentati, per poi giungere ad una definitiva approvazione in sede deliberante senza dover invece scontare, per tutto l'iter dei lavori, la controindicazione della fissità procedimentale che è di essa propria.

Tale questione su cui ho inteso soffermarsi non avrebbe poi grande peso, se le sue conseguenze non ricadessero – come invece è – sul testo di una legge che era nata con una missione precisa che doveva essere rispettata nei fatti e non solo nelle parole e che invece a me sembra non compiutamente realizzata. Con una avvertenza, colleghi, riguardante il fatto che trattandosi di norme destinate ad incidere sul codice penale, era dovere primario anche quello di badare ad ogni sfumatura – mi riferi-

sco ad esempio alle osservazioni testè ascoltate dal collega Fassone – perchè in tale contesto anche le sfumature hanno valenze primarie, discendendo da esse la eventualità di un esercizio d'accusa meno pregnante, ovvero del potenziamento di una facoltà di impropria difesa. Desidero proporre qualche esempio all'attenzione di tutti.

Il primo punto a carattere fortemente innovativo che si incontra nella lettura della legge è quello contenuto nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, quello per intenderci in cui è prevista la punizione del consumatore di prostituzione minorile.

Ben ricordo le preoccupazioni evocate dalla senatrice Salvato, nel corso del suo primo intervento in discussione generale, preoccupazioni poi riterate in altre occasioni del dibattito, riguardanti la possibilità che con questa norma si volesse tarpare occasioni di affettività e sessualità tra i minori.

Credo che si tratti di preoccupazioni mal riposte perchè ritengo che nessuno di noi – non io in particolare, nè il Gruppo di Alleanza Nazionale – abbia mai inteso proporsi in tale direzione. Una cosa tuttavia è l'affettività tra i minori e l'espressione di sessualità ad essa connessa, ed altra cosa è la concessione, contro denaro, della propria sessualità. Una cosa è lo scambio di regali tra un diciottenne e una diciassettenne (questo fu l'esempio proposto dalla senatrice Scopelliti) ed altra cosa è se un diciottenne o un diciassettenne decide di comprare il corpo di una compagna o di un compagno «ottenendone il consenso in cambio di denaro o di altra utilità»: questa è l'esatta dizione impiegata in un emendamento da me proposto e non accolto dalla Commissione, che ha viceversa privilegiato un testo assai più generico e, come tale, ingenerante la possibilità di incertezze.

Ecco una delle sfumature cui prima mi riferivo, anche se la principale ragione della mia insoddisfazione su tale parte del testo non è certo questa.

Dicevo prima che si tratta di una previsione fortemente e giustamente innovativa, ma perchè tale potesse davvero essere, sarebbe stato necessario che la Commissione assumesse decisione più coraggiosa, e così invece non è stato.

Mi riferisco al limite di sedici anni che è stato imposto, con riferimento all'età della persona che si prostituisce, perchè abbia luogo la repressione penale della condotta di chi consuma tali atti di prostituzione, e mi riferisco anche alla stravagante esimente concessa al minore di anni diciotto.

Credo, colleghi, che la decisione assunta corrisponda ad un'occasione gravemente perduta, per infliggere un duro colpo ad un certo tipo di criminalità e – correlativamente – per modificare la vita di un cospicuo numero di ragazzi e di ragazze.

Non pensare alla prostituzione, e alla prostituzione minorile in particolare, come ad un vero e proprio mercato, dettato dalle regole ad esso proprie, è un ingiustificato ed ingiustificabile fuor d'opera.

Qualsiasi mercato risponde a regole comuni che ne determinano il controllo.

Tra queste, quelle principali, sono quelle che discendono dall'equilibrio tra domanda ed offerta.

Noi verificheremo depresso un mercato con poca offerta, ovvero con poca domanda, e tali due aspetti interagiscono fra loro: poca domanda determina poca offerta e poca offerta non genera significativa domanda.

È intuitivo che stabilire la repressione penale del consumo di prostituzione di un minore di diciotto anni avrebbe determinato la depressione, in qualche misura, della relativa domanda.

Gli irriducibili vi sarebbero sempre stati, beninteso, ma è fuori di ogni dubbio che chi ha bisogno di prostituzione (e non specificamente di prostituzione minorile) si sarebbe diretto preferibilmente altrove ed anzi, nell'incertezza di determinare l'età che determina punibilità, si sarebbe tenuto in posizione – come dire – conservativa.

Con quale effetto?

Con quello del tutto ovvio di distogliere coloro i quali generano l'offerta del mercato (gli sfruttatori, per intenderci) da un segmento poco (o, comunque, meno) remunerativo, rispetto ai connessi rischi.

Mi chiedo se sia con il limite dei sedici anni che contiamo di stroncare (voglio essere realista, di ostacolare) il fenomeno della nuova prostituzione africana, albanese, slava, sudamericana che nelle strade delle nostre città consuma quotidianamente le proprie storie di sfruttamento, di violenza, di crudeltà, soprattutto su ragazze e ragazzi di età giovanissima che, il più delle volte, hanno solo nella loro giovane età il proprio unico «pregio». Coordinatamente con il fatto di provenire da vere povertà e di non essere protetti, e con la prospettiva di un destino precocemente segnato.

Mi chiedo se potrà esservi uno sfruttatore di prostitute tanto stupido da «mettere sulla strada» una ragazzina di quindici anni, con il rischio di veder punito e quindi di perdere il proprio cliente, quando sarà sufficiente che la ragazzina abbia compiuto sedici anni da due giorni, perché la stessa sia trasformata in un'inesauribile e remunerativa macchina per i successivi cinque anni, quando sarà pronta a lasciare il posto ad un'altra ragazzina e a viverci ancor più da sola la propria disperazione.

Ancora mi chiedo, colleghi, quale sia stata la ragione che ha indotto a non cogliere l'occasione e quale sia stato l'interesse da proteggere.

Se è stato quello di non punire chi ha bisogno di vivere la propria sessualità comprando quella altrui, pur nella consapevolezza della violenza, dell'abuso e della prevaricazione che compie, ebbene continuo a non essere d'accordo e a non comprendere.

Come non comprendo, ed è problema certamente di dettaglio (mi riferisco alla previsione dell'ultima parte della norma), perché mai i tribunali che assumono i provvedimenti a protezione dei minori, debbano essere obbligati a subire la fissità degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali (quando esistono, gli strumenti e le conven-

zioni) e non possano avvalersi della flessibilità d'intervento delle rappresentanze diplomatiche (che esistono sempre).

L'articolo 600-ter riguarda la pornografia minorile. Mi chiedo e vi chiedo, colleghi, se la dizione utilizzata al primo comma «chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di produrre materiale pornografico...» comprenda anche la responsabilità – per esempio – dell'attore, adulto, di un film a luci rosse.

Ho idea di no, stante la specificità e la tipicità del termine impiegato, e comunque di una cosa sono assolutamente certo, e cioè che l'argomento sarebbe sicuramente utilizzato dal difensore di quell'adulto.

È del tutto ovvio che io non stia facendo riferimento a film o a video di fattura amatoriale (e spero che nemmeno la legge abbia volontà di farvi riferimento), stante la marginalità del fenomeno.

Ed allora, se si discute di un fenomeno che ha il carattere dell'industrialità e quindi della professionalità, vi è da chiedersi – in collegamento con l'altro significativo passo in avanti che è stato compiuto e che è quello della norma riguardante anche «il fatto commesso all'estero» – se non sarebbe stato utile estendere la previsione di responsabilità anche a chi funzionalmente determina che si attui il fenomeno della produzione del materiale pornografico, cioè a veri e propri professionisti: siano essi attori, fotografi, macchinisti e quanti altri.

Perché, in assonanza con il ragionamento sopra svolto con riferimento alla prostituzione e al suo consumo, ancora una volta si deprime il mercato negandogli l'apporto di quelle che, comunque sia, pur tuttavia costituiscono delle professionalità.

E mi chiedo, anche in tale caso, quale sia stato l'ostacolo, quale il contrario interesse da proteggere, che ha indotto a scartare tale ipotesi.

I colleghi in cui posso aver ingenerato un dubbio in tale direzione, vogliano procedere ad una rilettura postuma degli emendamenti che erano stati proposti in tale esatta direzione e cerchino di darsi risposta.

Analogamente e sebbene in inversa direzione, mi pongo poi il problema dell'effettiva correttezza della soluzione che ci apprestiamo a licenziare con riferimento alla connessa condotta della divulgazione del materiale pornografico riguardante minori.

Siamo al secondo comma dell'articolo 600-ter: «chiunque anche per via telematica distribuisce, divulga ...anche informazioni».

Ancora una volta mi chiedo, e vi chiedo, se «l'anche in via telematica» miri a comprendere anche la responsabilità dei gestori delle reti, i cosiddetti provider, e ancora una volta dico – quantomeno per ragioni di buon senso, stante le oggettive difficoltà di controllo a carattere tecnico – che ho idea di no.

Ma mi resta il dubbio che di diverso avviso possa essere un qualsivoglia procuratore della repubblica ed allora, in tale caso, francamente non vorrei essere nei panni del malcapitato che prima di ascoltare la propria assoluzione, per ragioni di buon senso, dovrà sottoporsi al calvario di un'inchiesta (anche infamante) e ai connessi e mai risarciti danni, pure di carattere presumibilmente economico: gli saranno sequestrate tutte le at-

trezzature, per la pericolosità della condotta, per la possibile reiterazione del reato, e quant'altro.

Potrà essere un caso estremo, non ne dubito, ma pure non dubito che un'accorta e ragionata soluzione preventiva ci sarebbe risultata possibile.

Ecco colleghi, ho trattato solo qualche esempio, per chiudere l'argomento all'inizio introdotto degli errori di metodo che sono stati a mio parere commessi, mostrandone le conseguenze e per così giustificare il voto che dichiaro, che è un voto di astensione.

Alleanza Nazionale non ha dubitato dell'utilità dell'intervento legislativo che ci siamo proposti, non ha dubitato delle ragioni di attualità e di opportunità che presiedono allo stesso e condivide incondizionatamente la prolusione che si è voluto stabilire per questa legge, che è quella del carattere prioritario che ha e che deve avere, anche per il nostro Paese, la tutela del fanciullo.

Alleanza Nazionale non è tuttavia persuasa della qualità del lavoro compiuto, per svolgere tale tema, e ha preoccupazione che il testo risultante abbia, oltre il lecito ed il possibile, elementi – per così dire – di incompiutezza (quando non di schizofrenia normativa) tali da renderlo non accettabile senza alcuna riserva.

SALVATO. Intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti sul disegno di legge al nostro esame, un'astensione dettata da più ragioni. La prima di queste, forse la più importante, attiene ad una riflessione di natura culturale più che giuridica relativa non soltanto alla necessità di legiferare sulla materia, ma soprattutto alla qualità dell'intervento legislativo.

Credo che nessuna forza politica, sociale e culturale di questo paese voglia sottrarsi al compito di tutelare minori e fanciulli. Ritengo tuttavia che ogni forza politica più che per la tutela debba lavorare per la garanzia dei diritti che, alle soglie del 2000, costituisce l'accezione più vera ed adeguata dell'intervento delle forze politiche e di uno Stato.

Ma la garanzia dei diritti e la tutela del fanciullo (come si è voluto definire qui in Commissione) devono essere ricercate con risposte efficaci e non con strumenti che abbiano il sapore della propaganda e forse – usando un'espressione più «nobile» – l'ambizione di avere dentro di sé valori simbolici.

Concordo con il sottosegretario Ayala sull'importanza dei simboli; penso, però, per esperienza, che il legislatore dovrebbe astenersi dal predisporre leggi tentando di tradurre contenuti in simboli: ogni qual volta ciò è stato fatto, abbiamo licenziato testi normativi, a mio avviso, confusi ed inadeguati, venendo meno ad un dovere molto preciso che attiene proprio alla qualità del legiferare. Cito un solo caso che credo sia balzato anche alla nostra attenzione: la sentenza – per me contraddittoria – con cui se ne conferma una precedente abbastanza severa per un bacio estorto come atto di libidine.

Quando discutemmo in merito alla legge sulla violenza sessuale, un provvedimento il cui carico simbolico fu molto forte, alcuni di noi (anche

la senatrice Scopelliti ed altre colleghe) ragionarono su rischi che oggi la realtà ci sta consegnando.

Anche rispetto al disegno di legge oggi al nostro esame la confusione è stata e può continuare ad essere molto grande. Avendo ascoltato poc' anzi il collega Fassone, credo sia un bene che attraverso le dichiarazioni di voto si faccia ancora una volta chiarezza ed emerga una misura di trasparenza, perché questo provvedimento non rappresenta uno strumento di lotta contro la pedofilia, o almeno non lo è nel suo insieme, né forse poteva esserlo. Infatti, in merito agli abusi sessuali sui minori abbiamo già deliberato con la legge sulla violenza sessuale e anche in quell' occasione abbiamo legiferato con grandi inquietudini e preoccupazioni, uniti intorno all' obiettivo di sanzionare in modo molto determinato l' abuso sessuale dei minori; alcune colleghe ed io nutrivamo una preoccupazione rispetto alla categoria della violenza presunta e richiedevamo qualche cautela ed accortezza in più, perché nel provvedimento è stata inserita la distinzione tra gli infraquattordicenni e quelli al di sopra di tale età, così come anche rispetto ai rapporti sessuali tra minorenni è stata escogitata una soluzione, che personalmente mi lasciava qualche dubbio ed inquietudine, ma che era anch' essa degna di attenzione.

Questo disegno di legge risponde ad altro o deve rispondere ad alcune preoccupazioni rispetto all' incremento del mercato dello sfruttamento della prostituzione minorile (anche con un' accezione moderna costituita dai viaggi all' estero, su cui abbiamo così a lungo discusso in Commissione): questo è il suo obiettivo importante, ma limitato, e faremmo bene ad esprimerlo con molta chiarezza all' opinione pubblica.

La vera novità di questo disegno di legge, che a me – a differenza di altri colleghi – suscita realmente una grande inquietudine è costituita dall' introduzione della figura del cliente, su cui mi sono pronunciata negativamente: non sono contraria al ragionamento – ricordato poc' anzi dal senatore Caruso – relativo alla possibilità di salvaguardare i rapporti tra minorenni, l' affettività e le varie forme con cui essa si esprime; nutro tuttavia una preoccupazione più grande ed anche più generale rivolta anzitutto alle vittime (cioè ai minorenni) che diventano oggetto di sfruttamento, legata alle norme che puniscono il cliente e connessa a chi pensa che qualsiasi disvalore debba essere sanzionato penalmente perché soltanto la strada penale può rispondere ad un allarme sociale (il che proprio non fa parte della mia cultura) e può fornire apparentemente le risposte; in realtà, se ci si pone dalla parte della vittima, comprendiamo – o almeno a me così sembra – che maggiori sono i rischi e le contraddizioni e più grandi diventano i rischi di clandestinità e le violenze sulle vittime minori. Questa preoccupazione dovrebbe essere fortemente presente in tutti noi.

Ritengo che, lavorando ed agendo con interventi di ben altra natura, tutti dovremmo tentare la strada rappresentata – appunto – dalla riduzione della prostituzione che, anche rispetto alle persone adulte, non dipende (se non in piccola misura) dall' evoluzione culturale – mi rivolgo al senatore Fassone – determinatasi nel cambiamento dei rapporti tra donne e uomini:

infatti la prostituzione purtroppo risale a ben più di 2000 anni fa e forse fa parte della storia dell'umanità! Oggi vi sono nuovi contenuti, ma dovremmo comunque tentare di fornire risposte semplici a problemi che hanno una complessità che non sfugge a nessuno di noi.

Il rischio della clandestinità è davanti a noi e credo sia stato saggio, alla fine, aver scelto di non punire l'autore del fatto minore di anni 18, anche se questa non punibilità non mi convince, perché in tal modo esprimiamo un giudizio penale che traduciamo – appunto – in una non punibilità.

L'inserimento nel provvedimento del concetto di cliente è l'aspetto che mi inquieta maggiormente, così come mi dà inquietudine aver ragionato sempre ed esclusivamente in relazione ai minori di anni 18: tale scelta è stata operata dal legislatore del nostro paese, anche se – si afferma – in ossequio ad adempimenti internazionali; ho qualche dubbio, però che tali adempimenti richiedano questa pedissequa scelta anche per il nostro paese.

A tale proposito, credo che in Italia si dovrebbe combattere una battaglia a livello internazionale e culturale perché il bambino, il fanciullo e l'adolescente sono figure molto diverse tra loro: pertanto, fare riferimento ad un ragazzo quasi diciottenne come se fosse un bambino di tre anni è irresponsabile da parte del legislatore. Eppure, in tutte le leggi si è eseguita questa scelta, che ritengo molto grave, ed ogni volta si è legiferato pensando sempre al «minore di anni 18». A mio avviso, invece, a partire dai 14, 15 o 16 anni, cioè dall'adolescenza, il soggetto è ancor più soggetto di diritti, ma la sua autonomia è un percorso *in itinere* che va guardato con attenzione, sostenuto e mai compresso.

Nel complesso, il disegno di legge che oggi licenzieremo presenta molte ambiguità e contraddizioni: come manifesto, esso può acquietare qualche coscienza, ma a me desta soprattutto inquietudine.

Ho votato contro diversi articoli e alla fine esprimerò un voto di astensione sull'insieme di questo testo di legge, anche se ho collaborato con tutti voi: non mi sono neanche sottratta alla necessità di legiferare in fretta, anche se sono convinta che ciò non sia mai un bene. In questo caso, però, qualcosa mi premeva maggiormente: il tentativo di liberare noi stessi da questa legge per poter affrontare seriamente ragionamenti concreti, efficaci e culturalmente innovativi rispetto alla garanzia dei diritti dei minori.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'allarme sociale derivante dai numerosi casi di sfruttamento della prostituzione minorile, manifestatisi negli ultimi tempi in modo anche atroce, ha indotto il Parlamento ad intervenire con una normativa capace di rispondere ai sentimenti di forte indignazione e sgomento dell'opinione pubblica.

Anche se non si può parlare di vuoto legislativo, visto che le norme riguardanti la violenza sessuale già affrontano il problema della maggiore tutela penale dei minori, questo provvedimento ha come presupposto una insufficienza legislativa in materia di sfruttamento sessuale dei minori, fat-

tispecie distinta da quella dell'abuso sessuale; tuttavia la normativa che ci apprestiamo a votare, seppure necessaria, così come formulata, presenta zone d'ombra che in sede di votazione è necessario ribadire. Il principale equivoco, che accompagna tutto il disegno di legge, è rappresentato dal concetto di minore legato ai 18 anni. In primo luogo, con l'inserimento dell'articolo 600-*bis*, e soprattutto del comma 1, si è commesso il grave errore di accomunare le fattispecie delittuose del favoreggiamento e dell'induzione a quella dello sfruttamento della prostituzione: in realtà si tratta di tre distinte ipotesi di reato per le quali il codice penale prevede diverse condanne e relative e graduate pene.

Nel secondo comma si interviene a normalizzare i rapporti sessuali tra i giovani, omettendo di delineare l'età sia del minore che del maggiore. La differenza legale che divide i due soggetti è sempre stata – ma oggi più che mai – un confine labile, destinato a spostarsi a seconda delle spinte sociali ed emotive che caratterizzano le singole generazioni. Oggi gli adolescenti sono maggiormente consapevoli della propria sessualità e di quella degli altri, elemento questo che è stato completamente trascurato.

L'ulteriore mancanza della nuova normativa è nel fatto che nessun distinguo è stato effettuato in merito all'età del maggiorenne: se il cliente, ma può anche non essere un cliente, è ad esempio un ragazzo di 18 anni compiuti e la sua vittima, che può anche non essere una vittima, ha 17 anni, il primo può essere punito perchè reo, mentre il volere della seconda non è assolutamente preso in considerazione.

Per i motivi fin qui evidenziati, lascia perplessi la eccessiva rigidità normativa relativa all'età sia del reo che della vittima. Al comma 2, dell'articolo 2, il testo recita: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni...». Ciò vuol dire che si favorirà la delazione e, al contrario, si inibirà il minore a comunicare con l'esterno i suoi gravi problemi. Temo quindi che contrariamente alla volontà del legislatore l'interesse del minore in questa norma non trovi applicazione.

Un discorso simile a questo va fatto anche per quanto concerne la pornografia minorile, relativamente all'articolo 600-*ter*. Anche in questo caso non si è assolutamente tenuto conto della volontà del minore di anni 18 di trovare naturale il fatto di esibirsi per produzioni di materiale pornografico. È naturale che anche in questo caso è molto rilevante l'età effettiva del soggetto, risultando ben diversi il caso di un bambino di 6, 7, 10 o 12 anni, rispetto a quello di un ragazzo di 16, 17 o 18 anni.

Anche le nuove disposizioni relative all'acquisto o alla detenzione di materiale pornografico si palesano del tutto irragionevoli: si prevede una pena fino a tre anni di reclusione e la multa da tre a dieci milioni di lire per chi acquista o detiene materiale pornografico realizzato con minori e il presupposto di tale nuova disposizione è l'acquisto consapevole. Acquisto consapevole sarà quindi verificare se l'età dichiarata dai protagonisti corrisponda al vero, oppure se gli attori hanno 18 anni e un mese, oppure 17 e 11 mesi.

A tale proposito poi soccorre l'articolo 6 che è a mio avviso in palese violazione al diritto costituzionale alla difesa in quanto in esso si preclude al colpevole la possibilità di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. In questo caso credo che sia un errore non solo nella valutazione degli emendamenti, ma temo anche nella fase di coordinamento, perchè l'articolo 6 mentre fa riferimento all'articolo 600-*bis* limitatamente al comma 1, per quanto riguarda l'articolo 600-*ter* non fa questa eccezione. Per cui la non conoscenza e l'ignoranza dell'età della persona offesa è applicabile sia al comma 1, dell'articolo 600-*ter*, ma anche «per chi commercia o acquista materiale pornografico» aspetto quest'ultimo che non credo non rappresenti un elemento di valutazione.

Tuttavia, il pericolo più grave sarà comunque quello dell'impatto che questa norma avrà in un sistema mediatico giudiziario in cui i processi prima che nelle aule dei tribunali vengono fatti sulle pagine dei giornali o, peggio ancora, in televisione.

Ulteriore ombra di questo provvedimento è ravvisabile nell'ultimo comma dell'articolo 600-*sexies* e cioè la fattispecie che riduce la pena per chi si adopera completamente in modo che il minore riacquisti la propria autonomia e libertà. Ciò significa che il maggiorenne che prima induce il minore ad attività vietate viene poi premiato se si ravvede e aiuta lo stesso minore a recuperare la strada della ragione e della correttezza.

Si tratta di una norma pletorica, priva di ragionevolezza, rispondente solo alla logica premiale che già tanti danni ha provocato allo stato di diritto.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al fatto commesso all'estero, come già dichiarato in sede di esame degli emendamenti, non credo che sia corretto utilizzare un giudizio nei confronti di uno straniero, ben sapendo che ad oggi non esiste una normativa internazionale capace di dare allo Stato italiano questo potere. Trovo quindi che anche questo articolo sia demagogico e che rappresenti ancora una volta una bandiera propagandistica.

Un altro elemento di violazione dei diritti e della garanzie è l'articolo relativo alle intercettazioni. Queste ultime sono sempre state il nuovo rischio dopo quello dei pentiti perchè mi chiedo, per esempio, come sarà possibile stabilire al telefono l'età di chi parla, quella della vittima e del carnefice. Si corre il rischio quindi di andare a criminalizzare delle conversazioni telefoniche che tutto hanno tranne che il male che si vuole combattere.

Tutta la norma in esame manca dell'aspetto di prevenzione al reato e della protezione; un tentativo era stato fatto con un emendamento, respinto, con cui veniva posta l'esigenza delle audizioni protette per i minori con la costituzione di quei *pool* specializzati di magistrati che avevano già trovato soddisfazione in un ordine del giorno, approvato durante la discussione della legge in materia di violenza sessuale. La norma proposta in tale emendamento non ha trovato in questa sede ospitalità quando invece proprio quest'ultima avrebbe dovuto considerarla con una maggiore preci-

szazione e cioè come norma di legge e non come semplice ordine del giorno.

Per tutte queste ombre e per la concezione generale espressa da tutto il disegno di legge dichiaro il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

BOSI. Signora Presidente, colleghi, tenendo conto dell'età tarda, cercherò di limitare al più breve tempo possibile la mia dichiarazione di voto.

Debbo dire che intorno al disegno di legge sul quale ci stiamo pronunciando si è sviluppata una grande attenzione e sensibilità da parte dell'opinione pubblica e nello stesso tempo una rilevante difficoltà nel riuscire a tradurre in norme di legge alcune esigenze e comportamenti.

La legge per la sua natura e definizione fissa dei limiti e dei confini tra il lecito e l'illecito, o meglio definisce le fattispecie illecite lasciando le altre nella sfera del lecito e del possibile.

Credo che noi viviamo la contraddizione e la difficoltà di una cultura nella quale siamo immersi, non propriamente ispirata al rispetto della persona; una cultura che, nel contesto delle relazioni sociali, non mette certo al primo posto la sacralità della persona umana; una cultura edonistica che considera la ricerca e il soddisfacimento dei piaceri individuali come un'esigenza primaria di affermazione dell'*ego*.

Di fronte ad un mondo che alimenta questa cultura egoistica ed edonistica, finalizzata unicamente al soddisfacimento dell'io in un contesto sociale consumistico si finisce per non individuare più l'illecito fino a spingere il consumismo stesso verso le altre persone.

È evidente che se l'obiettivo primario è soddisfare il proprio piacere egoistico, il rispetto della persona come principio etico su cui fondare la società passa in secondo piano. E proprio qui sta la rottura delle regole e dei confini morali; se per il soddisfacimento delle proprie «esigenze» si arriva a violare i diritti della persona e a colpire l'anello debole della catena, ovvero il minore, è evidente che siamo giunti ad un limite estremo e che occorre trovare un rimedio. Pertanto appare ormai sacrosanta l'esigenza di una legislazione aggiornata.

Pur ritenendo che questo disegno di legge sia importante per la sua capacità di porre argini ad una situazione di estrema gravità credo sia giusto richiamare – come è stato fatto nell'intervento della senatrice Scopelliti – i principi del garantismo. Talvolta, infatti, mentre siamo molto lenti nel lavorare per l'affermazione di principi e valori etici siamo fin troppo solleciti nel dar vita ad una sorta di «caccia alle streghe» che rappresenta un modo sbrigativo per esorcizzare il problema andando a volte anche oltre il limite, quasi per zittire la coscienza rispetto a degenerazioni gravi e devastanti dell'intera società.

È giusto pertanto soffermare la nostra attenzione sulla questione delle garanzie individuali, proprio perchè dobbiamo muoverci verso il rispetto della persona umana riconoscendone la sacralità e il ruolo di pilastro della vita sociale. Non sempre durante la stesura del disegno di legge è emersa una giusta sensibilità nei confronti delle garanzie dell'individuo. Pertanto

concordo sulla necessità di tener presente alcuni elementi di garantismo come pure di rendere chiari i confini tra il lecito e l'illecito.

Un altro aspetto che mi lascia perplesso è l'insufficiente focalizzazione della grande differenza esistente tra l'età prepuberale e l'età adolescenziale. Si tratta di una questione rilevante. Infatti, mentre da un lato siamo portati a responsabilizzare i ragazzi in giovane età facendo pagar loro le conseguenze di ciò che fanno, dall'altro, siamo portati a considerare adulti, per altre questioni e responsabilità, anche coloro che adulti non sono. Questo, a mio avviso, è un altro limite del disegno di legge n. 2625.

Inoltre, quando ci misuriamo su questioni di grande delicatezza, dobbiamo valutare attentamente che esiste un'età anagrafica e un'età biologica ma che non sempre c'è coincidenza tra le due. È opportuno tener presente tale circostanza anche in ordine a taluni aspetti che in futuro dovranno essere riesaminati e che riguardano la protezione del soggetto coinvolto nelle fattispecie da noi considerate: un minore rischia di essere definitivamente segnato e di trovarsi in una condizione di non recuperabilità se sottoposto a taluni procedimenti.

Spero, infine, che quanto emerso nel corso delle nostre discussioni abbia dimostrato la necessità di intervenire meglio nei settori della formazione, della prevenzione e del recupero dei minori.

Prima di annunciare il voto di astensione del Gruppo Federazione cristiano democratica voglio concludere il mio intervento affermando che – per quanto mi riguarda, ma spero che tale considerazione valga per tutti – con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame non riteniamo conclusa nè risolta questa delicata materia. Quella al nostro esame è infatti una materia ancora tutta da definire sulla quale occorre, soprattutto in ordine alle altre devianze individuate, un lavoro ulteriore, severo e impegnato da parte di questa Commissione e dell'intero Parlamento.

La nostra astensione non vuole essere un atteggiamento di comodo, di non scelta, ma una posizione attiva di ulteriore impegno volto a tracciare le linee della società futura nella quale i giovani e l'individuo dovranno diventare veri protagonisti e non oggetto di consumo.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare tutti i Gruppi parlamentari per il lavoro profuso in questi mesi in ordine all'elaborazione del disegno di legge al nostro esame, che, ricordo, c'è stato assegnato nella seconda metà di febbraio e che abbiamo esaminato in quindici sedute, per lo più notturne, presentando oltre 150 emendamenti di cui molti sono stati approvati. Reputo pertanto che il testo che trasmetteremo all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione risulti notevolmente migliorato e arricchito.

Il problema della prostituzione minorile è stato posto alla nostra attenzione – come molti hanno ricordato – dal Congresso di Stoccolma. Desidero inoltre ricordare che altri paesi europei, come ad esempio la Francia e la Germania, già dal 1997 hanno avviato piani di azione e approvato norme adeguate per contrastare un fenomeno che si avvale sempre più de-

gli strumenti della globalizzazione, delle nuove tecnologie, della facilità di spostamento e di quant'altro è stato esaminato nel corso del dibattito.

Voglio altresì ricordare che in Italia abbiamo anche il problema dello sfruttamento della prostituzione minorile soprattutto da parte di etnie di immigrati: alcuni elementi, membri delle stesse, sfruttano i propri connazionali per potersi arricchire in breve tempo. Quindi, abbiamo bisogno di quegli strumenti legislativi di cui oggi ci stiamo dotando, proprio per contrastare tale fenomeno. Non è un caso che in Senato (diversamente da quanto avvenuto presso la Camera dei deputati), tra le varie ipotesi prospettate, siano state fornite delle «armi», cioè delle possibilità concrete, alle forze dell'ordine e di sicurezza internazionale al fine di contrastare meglio il fenomeno; per questo motivo, ringrazio la relatrice Bonfietti, le forze di opposizione e tutta la Commissione.

Pertanto, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

SCOPELLITI. Signora Presidente. vorrei fare una mozione d'ordine: si sta accingendo a votare il provvedimento anche un collega che non fa parte di codesta Commissione; vorrei sapere, pertanto, se egli abbia diritto di voto in quanto è pervenuta la dichiarazione sostitutiva da parte del Gruppo parlamentare cui appartiene.

LO CURZIO. Sì, la dichiarazione c'è.

SCOPELLITI. L'ho chiesto alla Presidente e non al senatore Lo Curzio.

PRESIDENTE. So che in questa Commissione il Gruppo del Partito popolare italiano è rappresentato da tre senatori e io ne vedo – per l'appunto – tre.

SCOPELLITI. Non si tratta di una questione numerica, ma personale. Voglio sapere solo chi viene sostituito e se c'è la relativa dichiarazione.

PRESIDENTE. Sì, viene sostituito il senatore Follieri.

SCOPELLITI. La ringrazio, signora Presidente.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le ulteriori correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti il disegno di legge n. 2625 nel suo complesso, nel testo modificato con il seguente titolo: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI